



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 23 luglio 2025 n.100

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 1, comma terzo della Legge 26 maggio 2008 n.81;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 15 luglio 2025;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 MAGGIO 2008 N.81 “CODICE DELLA STRADA” E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 34-bis del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81)

1. Dopo l'articolo 34 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo 34-bis:

“Art. 34-bis

(Dispositivi supplementari di segnalazione visiva ed acustica)

1. I mezzi di soccorso, i mezzi degli organi di polizia e dell'U.C.N. Interpol, i mezzi del Servizio di Vigilanza Ecologica nonché i mezzi adibiti al servizio di protezione civile possono essere dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ed acustica.
2. L'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente durante l'effettuazione di servizi di emergenza o in situazioni che richiedano un intervento urgente. Gli organi di polizia possono, inoltre, attivare i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ed acustica per ragioni di ordine pubblico e sicurezza.
3. Sono, altresì, autorizzati a fornirsi dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu i mezzi in dotazione agli Operatori Servizi Istituzionali. Per tali mezzi, l'utilizzo è sempre consentito per il trasporto dei Capitani Reggenti al seguito di un mezzo degli organi di polizia, mentre è soggetto ad autorizzazione del Segretario di Stato per gli Affari Interni nei casi e per fattispecie e modalità disciplinate con regolamento del Congresso di Stato, unicamente in condizioni di accertata eccezionalità secondo le indicazioni fornite dalla Direzione del Cerimoniale Diplomatico.
4. Con regolamento del Congresso di Stato sono altresì disciplinate le modalità di installazione ed uso dei dispositivi da parte dei mezzi degli Operatori Servizi Istituzionali.
5. Gli utenti della strada hanno l'obbligo di agevolare il passaggio dei veicoli che presentano i dispositivi supplementari di segnalazione visiva ed acustica supplementare in funzione, ai sensi di quanto previsto all'articolo 39, secondo comma, lettera e).

6. Per l'effettuazione di servizi di emergenza, l'attivazione congiunta dei dispositivi acustici e visivi autorizza la deroga ai limiti di velocità, ai divieti ed agli obblighi imposti dalla segnaletica stradale, nei limiti di quanto strettamente previsto per l'esecuzione del servizio. I conducenti restano tenuti a rispettare le segnalazioni degli agenti del traffico e le regole di comune prudenza e diligenza.

7. È vietato l'uso dei dispositivi di cui al comma 1 da parte di soggetti non autorizzati. Chiunque utilizza tali dispositivi in violazione da quanto previsto dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista per la seconda categoria.

8. Chiunque conduce un veicolo non autorizzato, equipaggiato con dispositivi di segnalazione visiva o acustica in violazione delle disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa di terza categoria e al sequestro amministrativo del veicolo, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 2

(Introduzione dell'articolo 34-ter del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81)

1. Dopo l'articolo 34-bis del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo 34-ter:

“Art. 34-ter

(Dispositivi di segnalazione visiva supplementare a luce lampeggiante gialla o arancione)

1. Fuori dai casi di cui agli articoli 54 e 55, i mezzi di manutenzione stradale, i veicoli eccezionali o per trasporto speciale, le macchine agricole e operatrici e i veicoli in situazione di emergenza o pericolo non rientranti nei casi di cui all'articolo 34-bis, possono essere dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante di colore giallo o arancione visibile anche di giorno, da utilizzarsi esclusivamente in funzione di segnalazione di pericolo o per segnalare la presenza di un veicolo che, per motivi tecnici o di servizio, debba operare sulla carreggiata o su aree adiacenti ad essa.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 luglio 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Andrea Belluzzi

